

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 2568

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro**
(DINI)

e dal **Ministro delle poste e delle telecomunicazioni**
(GAMBINO)

di concerto col **Ministro di grazia e giustizia**
(CAIANIELLO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 1996

Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996,
n. 87, recante disposizioni urgenti in materia di accesso ai
servizi audiotex e videotex

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	4
Decreto-legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto l'articolo 9 e l'articolo 22 del vigente regolamento 13 luglio 1995, n. 385, prevedono la facoltà dell'utente di chiedere la disabilitazione permanente e la autodisattivazione dai servizi audiotex e videotex.

In sede di applicazione delle predette disposizioni si sono verificati una serie di inconvenienti. Si veda da ultimo l'episodio criminale, riportato dagli organi di informazione di massa, avvenuto tramite il 144.

Anche per ovviare a tali gravi inconvenienti, è stato predisposto apposito provvedimento di urgenza.

Esso prevede all'articolo 1 l'obbligo a carico delle concessionarie dei servizi di telecomunicazione, sia Telecom sia le concessionarie TIM e OPI dei servizi di comunicazione tramite cellulare, di attivare meccanismi in grado di consentire un servizio 144 soltanto nei confronti di chi ne faccia esplicita richiesta in forma scritta (non è possibile consentire la richiesta di contratto in modo telefonico dato lo scopo che si vuole raggiungere di proteggere i minori, i quali, attraverso il mezzo telefonico, potrebbero facilmente aggirare l'ostacolo).

Viene così ribaltato il principio attualmente vigente della richiesta espressa di disabilitazione di un servizio messo automaticamente a disposizione. Ciò comporta la disattivazione delle linee audiotex in corso e la possibilità di riattivarla soltanto su espressa domanda. E d'ora in poi le future linee audiotex saranno attivabili soltanto su espressa domanda scritta degli abbonati.

Per il videotex non si ritiene di disporre normativa identica, in quanto la volontà di usufruire dei servizi si evince positivamente dall'acquisto e dall'installazione presso l'ab-

bonato dell'apposita apparecchiatura «modem».

Le società concessionarie svolgeranno apposita campagna informativa, anche attraverso i bollettini di fatturazione, per informare l'utenza che, se vuole evitare la disattivazione dei servizi 144 entro il 28 febbraio 1996, deve far pervenire apposita richiesta scritta almeno dieci giorni prima della stessa disattivazione.

I gestori informeranno l'abbonato del mantenimento o dell'attivazione sui primi due bollettini di fatturazione successivi all'intervento di abilitazione ai servizi.

A corredo di tali disposizioni sono inserite le opportune norme amministrative a carattere sanzionatorio che prevedono, sia a carico delle concessionarie sia a carico dei centri e fornitori di servizio, il pagamento, in caso di violazioni, di somme variabili fra un minimo ridotto ed un massimo, onde consentire di adeguare la risposta dell'ordinamento alle violazioni eventualmente perpetrate. A carico di gestori e fornitori è previsto il pagamento di un'idonea cauzione.

L'articolo 2 disciplina al comma 1 la pubblicità televisiva e radiofonica delle cosiddette *chat* e *hot lines*, destinate a fornire servizi erotici, impedendone su tutte le radio e televisioni, pubbliche e private, la propaganda dalle ore 7 alle ore 23 di ogni giorno.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede sanzioni amministrative attraverso un rinvio alla normativa sulle sanzioni contro la pubblicità ingannevole, affidate al Garante. Naturalmente se i fatti costituiscono reati di atti osceni in pubblico, scattano le relative sanzioni penali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 87, recante disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 20 dicembre 1995, n. 558.

Decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 87, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1996.

Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 87, recante disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per disciplinare le modalità di accesso ai servizi audiotex e videotex;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Le concessionarie del servizio telefonico e del servizio radiomobile di comunicazione debbono disattivare entro il 28 febbraio 1996 le linee dei servizi audiotex; tali linee possono essere riattivate soltanto su espressa richiesta scritta dell'abbonato. L'attivazione di nuove utenze relative ai servizi audiotex può avvenire soltanto su espressa richiesta scritta dell'abbonato. Resta fissato al 18 febbraio 1996 il termine per evitare la disattivazione dei servizi previa apposita richiesta scritta dell'abbonato. Le concessionarie sono tenute ad informare l'abbonato dell'avvenuto mantenimento o della avvenuta nuova attivazione sui primi due bollettini di fatturazione successivi.

2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per servizi di particolare utilità sociale, anche a carattere informativo, ovvero di esclusa natura culturale, può autorizzare la deroga alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo ed all'articolo 2, comma 1.

3. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con proprio decreto, provvede alle integrazioni e alle modificazioni delle norme di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385, per la disciplina delle modalità di accesso e di espletamento dei servizi audiotex e videotex, compresi quelli offerti attraverso una numerazione internazionale.

4. I concessionari di cui al comma 1, che violino le disposizioni del presente articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

5. Il gestore del centro servizi audiotex e videotex ed il fornitore di informazioni sono tenuti al versamento di una cauzione di lire cinquanta milioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3.

6. Oltre le sanzioni previste dall'articolo 21 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385, il gestore del centro servizi audiotex e videotex ed il fornitore di informazioni che violano le disposizioni di cui al suddetto decreto ministeriale, nonchè quelle previste dal presente articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni.

Articolo 2.

1. È vietato alle emittenti televisive e radiofoniche, sia locali che nazionali, gestite dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. o dalle concessionarie private e assimilate, propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali «linea diretta» ai fini di intrattenimento e conversazione, «messengerie vocali», «chat line», «one-to-one» e «hot line», nelle fasce di ascolto e di visione comprese fra le ore 7 e le ore 23.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 528 del codice penale, alla violazione dei divieti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1996.

SCÀLFARO

DINI - GAMBINO - CAIANIELLO

Visto, *il Guardasigilli*: CAIANIELLO

